

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
Provincia di Forlì – Cesena

Rep. 1748

OGGETTO: Convenzione con la Scuola Materna Autonoma (autogestita) “Sacra Famiglia”. – a.s. 2017/2018

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori:

- Dott. Roberto Romano, nato a Roma (RM), il 22.08.1964 domiciliato per la carica presso la Residenza municipale, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Rocca S.Casciano (C.F. 80013400405), nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, nominato dal Sindaco – pro tempore – con provvedimento prot. n. 3864/167 del 30/08/2017;

-

E

- Sig. Cameli Massimiliano, nato a Milano, il 30.07.1974, per la Scuola Materna autonoma “Sacra Famiglia” autogestita (di seguito Ente gestore) in Rocca San Casciano, Via Cavour, 14 (C.F./P.I. 02479730406).

Premesso:

- Che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” definisce il sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali ed individua, come obiettivo primario, l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita;
- Che la Legge regionale 8.8.2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita – abrogazione della L.R. 25.5.1999, n. 10” favorisce la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore dell’intero sistema nazionale di istruzione, come definito dalla già citata L. n. 62/2000, nel rispetto delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelte educative delle famiglie;
- Che la Legge regionale 30.06.2003, n. 12 e successive modifiche, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno o per tutto l’arco della vita” sottolinea come “la Regione e gli Enti Locali perseguono la generalizzazione della scuola dell’infanzia di durata triennale sostenendo tale finalità anche tramite mezzi propri aggiuntivi a quelli statali destinati in particolare all’estensione dell’offerta scolastica e alla sua qualificazione”;

- Che la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10.01.2000”, detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con la legge dello Stato;
- Che nel territorio comunale si è da tempo consolidata, anche in virtù di apposita convenzione sottoscritta con il Comune, la presenza della Scuola materna autonoma, autogestita, denominata “Sacra Famiglia” ed in tal senso si è reso possibile garantire a tutti i bambini residenti in Rocca San Casciano, in età dai tre ai sei anni, il diritto a godere di pari opportunità in un quadro di pluralismo culturale e pedagogico;
- Che al termine dell’anno scolastico 2016/2017 è pervenuta alla scadenza la convenzione datata 27.12.2016 rep. n. 1727, sottoscritta dal Comune e la Scuola autonoma “Sacra Famiglia” tendente a riconoscere a quest’ultima dei contributi di cui alla L.R. 26/2001;
- Che, ai fini e per i motivi di tutto quanto ora esposto, il Consiglio comunale con proprio atto n. 37 dell’8.11.2017, reso immediatamente eseguibile, ha deliberato in ordine al rinnovo della Convenzione sopra richiamata ed ha indicato le linee di indirizzo a cui la convenzione stessa deve attenersi al fine di promuovere l’effettiva realizzazione di un sistema educativo e formativo integrato tra il Comune e soggetto gestore privato, con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte che assicurino standard qualitativi omogenei sul territorio, in una logica di confronto e scambio di esperienze;
- Che, con la già richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dell’8.11.2017, resa immediatamente eseguibile, il Comune di Rocca San Casciano ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’unica scuola dell’infanzia autonoma presente nel territorio per l’anno scolastico 2017/2018, schema finalizzato a disciplinare i nuovi termini, modalità e condizioni del rapporto di collaborazione ed a stabilire l’entità del contributo da erogare per l’anno scolastico 2017/2018, da cui scaturisce l’importo forfettario annuale di € 18.000,00

Tutto quanto ora premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONDIZIONI ACCOGLIENZA

L’Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini che compiono i 3 anni di età entro l’anno solare o che sono in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi, favorendo l’inserimento di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale o con deficit nel quadro delle intese ed

impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra scuola, Comune e Azienda USL della Romagna e in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Al fine di preservare lo stato di salute sia del bambino, sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso al servizio l’aver assolto da parte del bambino gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

L’assistenza medico-sanitaria per i bambini iscritti sarà assicurata dai competenti servizi dell’Azienda U.S.L. della Romagna.

ART. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’Ente gestore si impegna ad organizzare la raccolta delle iscrizioni in modo conforme alle disposizioni dettate annualmente dalla Circolare Ministeriale, specificatamente per quanto concerne i tempi e le modalità di ricezione delle domande, eventualmente concordando annualmente con il Comune i criteri condivisi relativi alle modalità di iscrizione ed alle priorità nelle ammissioni dei bambini alla scuola dell’infanzia, nonché modalità omogenee di diffusione delle informazioni sul territorio e collaborando con le Istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio per il raffronto dei dati relativi agli iscritti, prioritariamente al fine di consentire il fenomeno della cosiddetta “doppia iscrizione”;

ART-3 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L’Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie. In particolare, oltre l’Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un Comitato di Gestione, rappresentativo dell’ente gestore della scuola stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari) e dei genitori.

ART. 4 – CONTRIBUTIONE DEGLI UTENTI

L’Ente gestore si impegna, nel rispetto del principio dell’equità di trattamento, ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio, sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, in analogia con quanto previsto per gli utenti delle scuole comunali e statali.

Si impegna, in particolare, a praticare ai propri utenti, per il servizio mensa, le medesime agevolazioni previste per gli utenti delle scuole statali e comunali; l’importo di tali agevolazioni sarà determinato dal competente ufficio comunale, su richiesta della famiglia.

ART. 5 – ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

L'Ente gestore si impegna a:

- a) rispettare gli indirizzi e gli orientamenti nazionali relativi alle Scuole dell'infanzia statali;
- b) realizzare un significativo raccordo con gli altri servizi del territorio: scuole dell'infanzia statali, scuola primaria e servizi integrativi;
- c) definire e rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola, assicurando che l'anno scolastico abbia una durata non inferiore a quella stabilita dall'annuale calendario scolastico per le scuole dell'infanzia statali;
- d) applicare gli standard quantitativi previsti nel contratto nazionale di lavoro di riferimento, per quanto attiene la composizione numerica delle sezioni ed uniformarsi gradualmente alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto fra numero delle insegnanti e numero delle sezioni.

L'Ente gestore, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, si impegna, inoltre, ad adeguarsi alla normativa vigente in materia, tenendo prioritariamente presente le esigenze ed i bisogni delle famiglie e raccordandosi con il Comune al fine di consentire lo scambio di informazioni e la progettazione integrata di servizi ed interventi.

ART- 6 – ADEGUATEZZA STRUTTURALE

L'Ente gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità degli stessi.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazioni di edifici preesistenti l'Ente gestore dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 7 – QUALIFICA E TRATTAMENTO PERSONALE

Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante dovrà rispondere ai requisiti dettati dalla Legge n. 107 del 2015 e successivo D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65; il personale per l'attività integrativa e ausiliaria potrà essere volontario. Il personale volontario dovrà, comunque, essere provvisto di titolo di studio corrispondente alla funzione svolta, di polizza assicurativa, stipulata dall'Ente gestore, per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. Al personale assunto e dipendente dall'Ente gestore (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

ART. 8 – FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore:

- a) assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica,

- la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, così come previsto dalla normativa vigente;
- b) si impegna, inoltre, a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (istituzioni scolastiche), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui operano;
 - c) favorisce la partecipazione del proprio personale docente alle eventuali attività formative organizzate dal Comune e rivolte agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e si impegna a promuovere la qualificazione dell'offerta educativa, la coerenza e la continuità con altri servizi e ordini di scuole, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.
 - d) Si impegna, inoltre, ad adottare strumenti di valutazione del servizio, eventualmente anche tramite l'analisi della qualità percepita dagli utenti.
 - e) Si impegna, infine, ad utilizzare una quota dei contributi comunali pari almeno al 10% per l'attuazione di progetti migliorativi quali integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie e nell'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni, ecc.

ART - 9 – SERVIZI PER L'ACCESSO

L'Ente gestore:

- a) assicura un idoneo servizio di mensa; la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia; l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'AUSL della Romagna, prevedendo procedure di acquisto di alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7.4.1999, n. 128 e prevedendo l'utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati, dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici.
- b) si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei minori sullo scuolabus e nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo.

ART- 10 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Ente gestore si impegna a trasmettere al Comune informazioni relative al personale impiegato, all'assetto economico, gestionale ed organizzativo della scuola, ai dati sugli iscritti e i frequentanti, secondo le tempistiche concordate, in particolare, l'Ente gestore assicura:

- 1) la pubblicità dei bilanci nelle forme previste dall'art. 4, lettera a) della Legge n. 62/2000;
- 2) la presentazione all'Ente locale, per il periodo di durata della convenzione, della Scheda informativa annuale e del Prospetto informativo sull'assetto economico e gestionale, che si allegano al presente contratto sotto le lettere A) e B).

ART. 11 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Il Comune di Rocca S.Casciano si impegna:

- 1) a favorire:
 - il raccordo fra i servizi per l'infanzia, all'interno di un sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale anche realizzando momenti di confronto e scambio;
 - il raccordo fra i progetti di continuità orizzontale, verticale ed interistituzionale e scambi pedagogici;
 - il raccordo tra le attività di formazione su tematiche specifiche (interculturalità, integrazione, ecc.);
 - il raccordo con altri servizi del territorio per iniziative volte alle famiglie ed alle scuole;
- 2) a versare, un contributo annuale forfetario, riferito all'anno scolastico 2017/2018, per un importo pari ad € 18.000,00;
Il contributo verrà annualmente erogato in due tranches:
 - 1^ tranche: da erogarsi entro il 31.12.2017 per un importo variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 40%, a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
 - 2^ tranche: da erogarsi entro il 30.06.2018 per il restante importo rispetto a quanto già erogato nella 1^ tranche e pertanto variabile da un minimo del 60% ad un massimo del 90%;
- 3) a provvedere all'eventuale erogazione di contributi straordinari finalizzati ad una adeguata assistenza specialistica nei confronti dei minori diversamente abili, previa acquisizione della necessaria documentazione di attestazione della frequenza, nonché a sostegno del perseguimento di ulteriori obiettivi di qualità del servizio e disincentivazione degli elementi di criticità eventualmente presenti.

ART- 12 – DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2017/2018.

ART. 13 – REGIME CONTRATTUALE

Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 460/97, trattandosi di convenzione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La presente convenzione si colloca nell'ambito della collaborazione fra Comune di Rocca S.Casciano e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia autonoma paritaria; inoltre si precisa che quanto indicato come contributo ha effettiva natura di rimborso spese con onere di consuntivazione; pertanto, il presente contratto è da registrare solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 10 e 4, parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86; gli oneri dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi farà richiesta. Inoltre, per propria natura, il presente contratto non è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria.

Per il Comune di Rocca S.Casciano
Il Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott. Romano Roberto
c.f. RMNRRRT64M22H501S
Certificatore: InfoCert

Per la Scuola Materna Autonoma "Sacra Famiglia"
Il Rappresentante
Cameli Massimiliano
c.f. CMLMSM74L30F205F
Certificatore: InfoCert

ALLEGATO B

SCUOLA MATERNA

**Alle famiglie utenti
E, p.c. Al Comune di Rocca San Casciano**

**PROSPETTO INFORMATIVO SULL'ASSETTO ECONOMICO E GESTIONALE AI SENSI
DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO E LA
SCUOLA MATERNA AUTONOMA**

NOTIZIE IN MERITO ALLA GESTIONE A.S. _____

Insegnanti: Personale religioso N. Personale laico N.

Contratto di lavoro

Corsi di aggiornamento frequentati

**Ausiliari:.....Personale religioso N. Personale laico N.
..... Volontari N.**

Bambini iscritti: 3 anni N.4 anni N.5 anni N.

Pasti distribuiti: anno scolastico N.